

CIRCOLARE N. 47/2020

Besana Brianza, 7 settembre 2020

## BONUS PUBBLICITA' 2020 - NUOVO MODELLO DA PRESENTARE ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2020

È stato pubblicato, sui siti *internet* dell'**Agenzia delle Entrate** e del **Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del consiglio dei ministri**, il nuovo **modello**, con le relative **istruzioni**, per presentare la domanda per richiedere il **Credito d'imposta per investimenti pubblicitari 2020**.

L'aggiornamento del modello si è reso necessario a seguito delle novità apportate dall'articolo 186 del Decreto "Rilancio", che ha **incrementato la misura del "bonus pubblicità"** spettante alle **imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali** che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

### NOVITA' PER L'ANNO 2020

**Limitatamente all'anno 2020**, il credito d'imposta è concesso, ai medesimi soggetti previsti dalla norma istitutiva dell'agevolazione (**imprese di qualsiasi natura giuridica, lavoratori autonomi ed enti non commerciali**), **nella misura del 50% del valore degli investimenti effettuati** (nell'agevolazione a "regime", invece, è concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati): **non è necessario, pertanto, aver sostenuto nell'anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione**, requisito invece previsto per il riconoscimento del credito d'imposta "a regime".

Viene meno, di conseguenza, anche il requisito del valore incrementale degli stessi investimenti (superiore di almeno l'1% rispetto al valore di quelli effettuati nell'anno precedente).

Al bonus pubblicità 2020 risultano dunque ammessi anche:

- i soggetti che **hanno effettuato investimenti 2020 inferiori a quelli 2019**;
- i soggetti che **non hanno effettuato investimenti pubblicitari nel 2019**;
- i soggetti che **hanno iniziato l'attività nel 2020**.

Altra novità riguarda la natura degli investimenti agevolabili: **per l'anno 2020**, infatti, **l'agevolazione è stata estesa anche agli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato**.

### LIMITI E REQUISITI

L'agevolazione per il 2020 è concessa **nel limite massimo dello stanziamento di spesa disponibile di € 85 milioni così ripartito:**

- **€ 50 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online,**
- **€ 35 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali, nazionali non partecipate dallo Stato o locali.**

Ai fini dell'agevolazione:

- le emittenti radiofoniche / televisive locali devono essere iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione ex art. 1, comma 6, lett. a), n. 5), Legge n. 249/97;
- i giornali devono essere iscritti presso il competente Tribunale / Registro degli operatori di comunicazione ed avere un direttore responsabile.

Come chiarito dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria sono ammissibili all'agevolazione in esame anche gli investimenti pubblicitari effettuati sul sito web di un'agenzia di stampa se rispetta le predette condizioni.

Sono escluse le spese sostenute per l'acquisto di spazi destinati ai seguenti servizi particolari:

- televendite di beni / servizi di qualunque tipologia;
- servizi di pronostici / giochi / scommesse con vincite di denaro;
- servizi di messaggia vocale / chat-line con servizi a sovrapprezzo.

Resta fermo il riconoscimento del credito d'imposta nei limiti del regime "de minimis" previsto dai Regolamenti europei (€ 200.000 per la generalità delle imprese - € 100.000 per il settore dell'autotrasporto – il massimale dell'aiuto individuale va osservato comprendendo l'esercizio in corso e i due precedenti).

Continuano ad applicarsi, inoltre, per i profili non derogati, le norme previste dal regolamento di cui al Dpcm n. 90/2018.

L'agevolazione in esame è alternativa e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni statali / regionali / europee "salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità" dell'agevolazione stessa.

#### **SOMME FATTURATE DA CONCESSIONARIE**

Il bonus pubblicità spetta anche per le spese fatturate da società concessionarie.

Come chiarito dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria in una delle FAQ pubblicate sul portale dedicato, le somme fatturate da concessionarie della raccolta pubblicitaria costituiscono per l'operatore economico (committente) l'effettiva spesa per l'acquisto degli spazi, e pertanto rientrano tra gli oneri ammissibili al credito d'imposta.

Sono invece escluse dal calcolo del credito d'imposta le spese sostenute dagli operatori economici che scelgano di avvalersi di servizi di consulenza o intermediazione o di altro genere. In tal caso, specifica il Dipartimento, si tratterebbe di servizi accessori, il cui costo non è ammissibile al credito d'imposta.

#### **TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

In seguito alle nuove disposizioni introdotte, è prevista una nuova finestra temporale per l'invio delle comunicazioni telematiche per l'accesso (**prenotazione**) al credito d'imposta: **per l'anno 2020, la comunicazione va presentata dal 1° al 30 settembre 2020.**

**Le comunicazioni telematiche già presentate nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2020 restano comunque valide** e il relativo credito d'imposta richiesto, determinato a marzo con i criteri di calcolo allora previsti, sarà rideterminato con i nuovi criteri.

È comunque possibile presentare a settembre una nuova comunicazione per sostituire quella presentata a marzo 2020.

Le funzionalità per inviare la comunicazione e per consultare l'importo del credito d'imposta ricalcolato sono disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, accessibile con le credenziali *Spid, Entratel e Fisconline*, o con la *Carta nazionale dei servizi*.

Ai fini della concessione dell'agevolazione risulta **irrilevante l'ordine cronologico di trasmissione** e in caso di insufficienza delle risorse disponibili si provvede al **riparto in misura percentuale tra i soggetti ammessi**.

La **dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati**, con la quale si **dichiara** che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato, dovrà essere presentata con la stessa modalità telematica invece nei termini ordinari (dal 1° al 31 gennaio 2021), salvo diversa indicazione.

A tal proposito si rammenta che **l'effettivo sostenimento delle spese va attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità delle dichiarazioni ovvero da un Revisore legale dei conti.**

Indicativamente nel mese di aprile dell'anno successivo viene pubblicato l'elenco dei beneficiari con % del credito spettante.

## UTILIZZO DEL CREDITO

Dopo la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, il credito d'imposta è riconosciuto con provvedimento di ammissione del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, pubblicato sul **sito** istituzionale dello stesso, ed è **utilizzabile unicamente in compensazione, a partire dal 5° (quinto) giorno lavorativo successivo alla suddetta pubblicazione**, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

**Per i soggetti ammessi alla fruizione di un credito superiore a € 150.000,00** - fatta salva l'ipotesi che il soggetto abbia dichiarato di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, c. 52 L. 190/2012) il credito d'imposta può essere fruito - mediante compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate - a decorrere dal 5° giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione che sarà trasmessa a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, in esito alla procedura di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia e, quindi, dopo il rilascio dell'informazione antimafia liberatoria ovvero decorso il termine per il rilascio della stessa, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 92 D. Lgs. 159/2011.

Il **codice tributo da utilizzare è "6900"**, istituito dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 41/2019 (quale "anno di riferimento" va riportato l'anno di concessione del credito).

Per completezza si segnala che il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e ai periodi di imposta successivi fino alla conclusione dell'utilizzo. Inoltre è tassato ai fini Irpef, Ires e Irap.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il **sito internet del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria** dove sono disponibili anche le **FAQ**.

\*\*\*\*\*

**Ai fini della raccolta dei dati necessari alla predisposizione della domanda di prenotazione del bonus, invitiamo i Signori Clienti, che intendono affidare all'Ufficio l'adempimento in esame, a compilare il prospetto riportato alla fine dell'informativa e a inviarcelo via mail **entro il 15 settembre 2020**.**

**Entro il 31 gennaio 2021 andrà successivamente presentata la dichiarazione sostitutiva attestante gli investimenti effettuati: per tale scadenza dovrà essere fornita tutta la documentazione necessaria per la predisposizione della comunicazione (es. fatture fornitori, documentazione comprovante i requisiti). L'Ufficio invierà comunque un pro-memoria per questo secondo adempimento.**

L'Ufficio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

ELBE SRL



*Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul nostro sito al seguente link*  
<http://www.elbesrl.it/>

**BONUS PUBBLICITA' 2020**  
**SCHEMA RACCOLTA ISTANZA PRENOTAZIONE**

**DITTA/SOCIETA'/PROFESSIONISTA** \_\_\_\_\_

	<b>INVESTIMENTI EFFETTUATI/ DA EFFETTUARE</b>
<b>STAMPA</b>	
<b>EMITTENTI TV E RADIO LOCALI</b>	
<b>EMITTENTI TV E RADIO NAZIONALI NON PARTECIPATE DALLO STATO</b>	
<b>Totale</b>	